

DIRITTI DEL MINORENNE: RAPPRESENTANZA & GIUDICE TUTELARE

Riferimenti normativi:
art. 320 cod. civ.

La capacità d'agire, cioè la capacità di compiere gli atti giuridici che concernono la propria sfera di interessi si acquista secondo l'articolo 2 del codice civile al compimento del diciottesimo anno (*maggior età*), un'età in cui si presume che il soggetto possiede la maturità necessaria per autodeterminarsi e provvedere alla cura dei propri interessi. La norma si fonda sulla presunzione assoluta che l'individuo che ha compiuto i diciotto anni abbia raggiunto la maturità necessaria per intendere e volere autonomamente.

Il minore è pertanto un incapace legale, anche se di fatto è dotato della capacità di discernimento che lo rende capace di intendere e di volere. L'incapacità di agire è disposta al fine di proteggere il minore contro il rischio che gli atti negoziali da lui compiuti, in assenza della necessaria maturità e dell'attitudine a curarli, possano arrecare pregiudizio ai suoi interessi.

Prima del compimento del diciottesimo anno il minore, legalmente incapace d'agire, è sottoposto alla potestà dei genitori che sono i suoi legali rappresentanti. I sostanzialmente i genitori:

- lo rappresentano congiuntamente in tutti gli atti relativi alla sua sfera giuridica
- ne amministrano i beni (art. 320 cod. civ.)
- rispondono civilmente per gli atti illeciti compiuti dal minore nei confronti dei terzi (art. 2047, 1° comma cod. civ.)

I genitori possono compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione, intesa quale insieme di atti ed attività necessari alla cura ed educazione dei figli stessi, mentre per quelli di straordinaria amministrazione, che determinano un aumento o una riduzione del patrimonio, occorre la rappresentanza congiunta e per alcuni di essi, indicati nell'art. 320 cod. civ., anche l'autorizzazione del giudice tutelare (ad esempio per il disinvestimento di fondi intestati al minore).

N.B.

Se la responsabilità genitoriale spetta ad uno solo dei genitori, la rappresentanza compete esclusivamente a lui.

È possibile, in sede di separazione, richiedere l'affidamento esclusivo rafforzato ed in tali situazioni il genitore riconosciuto quale unico affidatario ha il potere di rappresentanza esclusiva del minore.

Il legislatore ha inteso subordinare il compimento di atti di straordinaria amministrazione alla preventiva autorizzazione da parte del Giudice Tutelare così da garantire con siffatta modalità gli interessi patrimoniali del figlio minore. Il Giudice Tutelare autorizza l'atto se valuta che esso risponda all'interesse del minore, ovvero sia cioè necessario o utile per il minore. Gli atti che necessitano di tale autorizzazione sono quelli elencati nell'art. 320 cod. civ. comma 3, 4, 5.

A titolo di esempio deve essere richiesta l'autorizzazione per vendere o ipotecare beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità, accettare donazioni, stipulare mutui, effettuare transazioni o compromessi, riscuotere capitali.

N.B.

In base a quanto disposto dall'art. 320 comma 6 cod. civ se il conflitto sussiste tra il figlio ed entrambi i genitori (o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità) ovvero tra più figli minori soggetti alla stessa responsabilità genitoriale il Giudice Tutelare nomina un curatore speciale, il quale curerà gli interessi del minore in conflitto e richiederà le opportune autorizzazioni al compimento degli atti.

In caso di assenza dei genitori il giudice nomina un tutore, il quale ha la cura del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili

(esclusi gli atti cd. personalissimi come testamento, donazione, matrimonio, riconoscimento del figlio naturale, ecc.) e ne amministra i beni (artt. 346, 357 cod. civ.).

COMPETENZA PER MATERIA E PER TERRITORIO

L'istanza deve essere depositata presso la Cancelleria Tutela (esente dal contributo unificato) perché è riconosciuta competenza per materia al Giudice Tutelare. La competenza per territorio è determinata in base al luogo in cui il minore ha la sede principale dei suoi affari ed interessi.

N.B

Nel caso di vendita di beni ereditari il ricorso andrà presentato al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione: la procedura è quella prevista dall'art. 747 cod. proc. civ. ed è stata analizzata durante l'incontro in cui si è trattato il tema dell'accettazione di eredità con beneficio di inventario.

SOGGETTI CHE POSSONO PROPORRE ISTANZA

L'istanza può essere redatta dai soggetti legittimati: i genitori, il genitore esercente la responsabilità sul minore (affido esclusivo rafforzato), il curatore speciale.

L'istanza può essere redatta senza l'assistenza di un avvocato.

ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ISTANZA – L'IMPORTANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Le istanze vanno redatte seguendo lo schema presentato durante la quinta lezione in merito alle istanze di tutela e amministrazione di sostegno.

Ciò che diviene fondamentale in queste circostanze è comprendere chi individuato quale soggetto legittimato a presentare l'istanza.

Infatti, se legittimati sono entrambi i genitori l'istanza dovrà essere sottoscritta da ambedue. Nel caso in cui legittimato sia solo uno dei due genitori l'istanza dovrà essere sottoscritta esclusivamente da quest'ultimo.

COSA FA L'OPERATORE ALLO SPORTELLO:

1. Comprendere quali siano i soggetti legittimati a presentare l'istanza e far presente che è necessaria la sottoscrizione di tutti;
2. L'operatore, dopo opportune valutazioni e successivamente ad un colloquio iniziale con l'utente, può valutare se spiegare genericamente come sia consigliato redigere l'istanza o se occuparsi personalmente della stesura dell'atto. Quando si ritenga possibile optare per la prima scelta diviene importante far presente all'utente che si è disponibili per una lettura, prima del deposito, dell'istanza elaborata dall'utente al fine di indicare, se necessarie, le opportune correzioni;
3. Fa comprendere all'utente che le informazioni fornite al GT o al Tribunale devono essere il più esaustive possibile;
4. Ricordare all'utente che è buona regola allegare al giudice copia (ad esclusione della perizia asseverata che è da allegare in originale per le istanze di vendita/acquisto di immobili) di ogni documento citato nell'istanza (preventivi, saldo conto corrente/polizze, valutazioni bene mobili, solleciti di pagamento, etc.);
5. Specificare all'utente che in caso di urgenza diviene fondamentale mettere in evidenza tale condizione;
6. Ricordare che il documento va depositato in Cancelleria Tutela del Tribunale di competenza (evidenziando la possibilità di prenotare la consegna tramite il sito del Tribunale) se destinato al solo GT. In caso di istanza da presentarsi al Tribunale specificare che l'atto

andrà depositato presso lo sportello del Cittadino con marca da bollo amministrativa di € 27,00;

7. Ricordare all'utente che può prendere appuntamento con la Cancelleria Tutela, tramite il sito del Tribunale (Servizi al cittadino -), per il deposito dell'istanza.
8. Evidenziare la possibilità di deposito, nel caso in cui legittimati siano entrambi i genitori, da parte di uno solo di loro con apposita delega dell'altro. Specificare che è anche possibile il deposito da parte di un terzo con apposite deleghe di entrambi.

IL GIUDICE TUTELARE ED IL RILASCIO DEL PASSAPORTO

In base alla legge 21 novembre 1967, n.1185, “Norme sui passaporti” per il rilascio o il rinnovo del passaporto in favore di determinati soggetti è necessaria l’autorizzazione da parte del Giudice Tutelare.

L'autorizzazione è necessaria per ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto in favore di:

- A) **GENITORE** di figli minori al quale manchi l'assenso dell'altro genitore (filiazione legittima o naturale, genitori coniugati, separati o divorziati);
- B) **MINORE** quando manchi l'assenso di uno o di entrambi i genitori;

Il genitore può richiedere l’autorizzazione da parte del GT per i seguenti motivi:

- rilascio/rinnovo del passaporto a favore del/della sottoscritto/a istante;
- rilascio/rinnovo della carta di identità valida per l’espatrio a favore del/della sottoscritto/a istante;
- rilascio/rinnovo del passaporto a favore dei minori indicati nell’istanza;
- rilascio/rinnovo della carta di identità valida per l’espatrio a favore dei minori indicati nell’istanza;
- a garantire ed ottenere che la minore/i minori possa/possano viaggiare con soggetto terzo differente da chi ne esercita la tutela potendo il genitore istante sottoscrivere, ove richiesto dalla Questura, la dichiarazione di accompagnamento.

Nel compilare l’istanza di autorizzazione diviene utile indicare i motivi alla base della richiesta e la causa di mancato consenso dell’altro genitore (negazione del consenso o irreperibilità del soggetto). Nell’eventuale irreperibilità del genitore è utile dare prova di tale condizione con documento rilasciato dal comune o tramite dichiarazione di residenza estera sconosciuta da parte di chi sottoscrive l’atto.

La richiesta di autorizzazione dovrà contenere tutte le informazioni in merito al genitore sottoscrittore, al genitore di cui non si ha notizia/consenso ed al minore.

Il Tribunale di Torino ha predisposto un modulo per la redazione della richiesta di rilascio del passaporto consultabile dal sito del Tribunale (Servizi al cittadino -> Modulistica -> Area Civile -> Giudice Tutelare -> Modulo passaporto minori)

SOGGETTO LEGITTIMATO

Il genitore esercente la responsabilità genitoriale che non riesce ad ottenere l’assenso (per negazione o irreperibilità) dell’altro genitore.

La persona sottoposta a tutela priva dell’assenso di colui che la esercita.

N.B.

Nel caso in cui si presenti un utente affermando di non aver notizie del genitore perché residente all’estero o perché residente in Italia ma completamente assente nella gestione della vita del minore diviene sempre buona cosa consigliare di provvedere a richiedere un affidamento esclusivo rafforzato. In siffatta maniera il genitore potrà provvedere a gestire ogni atto a favore del minore senza la necessaria autorizzazione da parte dell’altro genitore.



COMPETENZA

La competenza per materiale è riconosciuta al Giudice Tutelare mentre la competenza per territorio è determinata in base al luogo in cui il minore ha la sede principale dei suoi affari ed interessi.

DEPOSITO

L'istanza va depositata presso la Cancelleria Tutela del Tribunale competente con marca da bollo amministrativa di € 27,00.

SIMULAZIONI

CASO A

Tizia è minorenni. Il padre di Tizia, Mevio, è deceduto lasciando un immobile a lui esclusivamente intestato dove egli viveva nel comune di Ivrea, un conto corrente bancario (saldo € 52.000,00) e un'automobile Renegade del 2014 (valore da definire). Mevio aveva inoltre lasciato una polizza vita indicando come beneficiari genericamente gli eredi. Mevio era un dirigente di una nota fabbrica automobilistica. La madre di Tizia, Sempronia, (Sempronia e Mevio non erano sposati e non vivevano più assieme al momento del decesso, ma avevano mantenuto un ottimo rapporto definendo consensualmente le modalità di affidamento della minore che vive con la madre nell'abitazione di lei a Torino) vuole vendere l'automobile ma non sa come procedere e si rivolge all'Ufficio di Pubblica Tutela.

Cosa occorre fare?

CASO B

Sempronia è minorenni. Il padre di Sempronia, Tizio, è deceduto lasciando, unico intestatario, un conto corrente bancario con saldo alla data del decesso pari ad € 520,00 ed una quota di 1/10 su un immobile nel Tirolo. Tizio al momento del decesso era regolarmente assunto presso la Società Autostrade per l'Italia ed aveva maturato un TFR del valore di € 18.360,00.

Tizio viveva a Bobbio Pellice in un immobile in affitto. La mamma di Sempronia, Caia, era separata dal marito Tizio e vive con la figlia a Borgaro Torinese.

La signora Caia si rivolge all'Ufficio di Pubblica Tutela per comprendere come agire.